

INCARICHI DI CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO AI DIPENDENTI PUBBLICI

Robert Tenuta, *Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria*

Come è noto l'art. 53, comma 7, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prescrive, tra l'altro, che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o preventivamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

Il comma 9 del citato art. 7 d.lgs. 165/2001 prevede poi che gli enti pubblici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi, mentre il comma 10 prescrive che l'autorizzazione deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati che intendano conferire l'incarico; l'autorizzazione può essere richiesta dal dipendente interessato.

Non ritenendo la normativa sopraindicata applicabile nel caso di incarichi di consulente tecnico d'ufficio conferiti dall'autorità giudiziaria in quanto, per questa fattispecie, sussiste l'obbligo di svolgere detto incarico, un dipendente pubblico ha svolto tali attività senza la previa autorizzazione.

La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia, con sentenza n. 58/2018 ha condannato per danno erariale il predetto dipendente pubblico, precisando che, pur essendo il giudice esonerato dal chiedere la preventiva autorizzazione ad altra Pubblica amministrazione per nominare un Ctu, non è vero che il dipendente sia esonerato dal richiedere lui l'autorizzazione all'amministrazione di appartenenza. Essendo tali incarichi stati espletati in carenza di autorizzazione ha disposto che i compensi dovuti per le suddette prestazioni vanno versate all'amministrazione di appartenenza per essere destinato al fondo di produttività.

Si segnala, peraltro, che la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 5789, ha statuito che spetti all'amministrazione di appartenenza (e non al giudice contabile) l'eventuale recupero delle somme corrisposte indebitamente al proprio dipendente da soggetti terzi.

Rispetto alla posizione assunta dalla Corte dei Conti è diverso l'atteggiamento del Consiglio di Stato che, con sentenza n. 3513 del 2017, ha precisato che è vero che l'articolo 53 del d.lgs. 165/2001 vieta al dipendente pubblico di assumere senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza incarichi presso altre amministrazioni, enti pubblici e privati, ma che restano esclusi da tale obbligo gli incarichi conferiti dall'autorità giudiziaria, in quanto l'assunzione dell'incarico, nella fattispecie, è doverosa, come si può ricavare dall'art. 366 del Codice penale.